

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1923

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BONINO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CANCELLIERI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(SACCOMANNI)**

E CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(GIOVANNINI)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012

*Presentato il 30 dicembre 2013*

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'attuale contesto delle relazioni diplomatiche, in rapida evoluzione, assegna ai familiari (coniuge e figli) dei membri delle rappresentanze accreditate in ogni Paese un ruolo diverso

da quello previsto nel passato. Tali persone sono oggi inserite pienamente nel contesto del Paese ricevente e possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del si-

stema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato. D'altro canto, la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi ad una limitazione delle prerogative che ammettono eccezioni alla giurisdizione locale. Allo stesso tempo, è necessario prevedere precisi meccanismi che, pur assicurando adeguate modalità di ingresso nel Paese, consentano a questi soggetti di prestare attività lavorative dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni e l'espletamento delle pratiche amministrative previste.

L'Accordo stipulato a tale riguardo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile è finalizzato a consentire lo svolgimento di un'attività lavorativa autonoma o subordinata da parte dei familiari dei membri delle rappresentanze brasiliane in Italia e presso la Santa Sede e di quelle italiane in Brasile, comprese le rispettive missioni presso le organizzazioni internazionali aventi sede nei due Paesi (si tratta di funzionari diplomatici, funzionari consolari di carriera e membri del personale tecnico e amministrativo, con esclusione degli impiegati locali). I familiari delle suddette categorie di personale sono tutelati dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari, dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio e dal diritto delle organizzazioni internazionali, che estendono loro i privilegi e soprattutto le immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa previsti per i membri delle rappresentanze straniere.

L'Accordo prevede sia modalità di autorizzazione allo svolgimento delle attività

lavorative sia appropriati meccanismi giuridici di limitazione della sfera di applicazione delle immunità dalle giurisdizioni penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti nel prestare tali attività.

L'Accordo prevede altresì meccanismi sanzionatori finalizzati ad impedire ogni genere di abuso derivante dalla qualità di familiare di membro di una rappresentanza straniera che, in quanto tale, gode della speciale tutela personale disciplinata dalle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari e in generale dal diritto internazionale consuetudinario e pattizio.

Mentre tali esenzioni e le modalità di ingresso nel nostro Paese (ad esempio con visto diplomatico) non consentirebbero ai destinatari dell'Accordo di svolgere un'attività lavorativa in Italia, il testo già firmato prevede meccanismi che autorizzano allo svolgimento di attività lavorative, rispetto alle quali entrerà in funzione una sospensione del regime di immunità tesa a tutelare gli ordinamenti italiano e brasiliano e il principio di eguaglianza dei lavoratori di fronte alla legge.

In sede di concertazione interministeriale alcune amministrazioni competenti sui vari aspetti della materia avevano sollevato rilievi sul testo dell'Accordo. Pertanto, al fine di superare le osservazioni in questione, è stato predisposto uno Scambio di lettere interpretativo dell'Accordo medesimo, che è stato accettato integralmente dalla Parte brasiliana.

L'attuazione dell'Accordo non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Esso, infatti, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni e i benefici riconosciuti non comportano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I.

## ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

*1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

Il presente intervento normativo soddisfa l'esigenza di rafforzare le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.

I familiari dei membri delle rappresentanze accreditate possono contribuire, attraverso lo svolgimento di un'attività lavorativa, allo sviluppo del sistema economico e sociale locale, senza per questo venire meno al proprio ruolo istituzionale in qualità di familiari del personale accreditato.

D'altro canto la concessione di tale opportunità, riportando nell'ambito del diritto privato la presenza e l'attività di queste persone all'interno dell'ordinamento del Paese ospitante, non può che affiancarsi a una limitazione delle prerogative che ammettono eccezioni alla giurisdizione locale.

*2) Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale fa riferimento alla Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, ambedue ratificate ai sensi della legge 9 agosto 1967, n. 804.

*3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

Non si ravvisa alcun impatto diretto su leggi e regolamenti vigenti.

*4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali. Il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

*5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, e

pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un trattato internazionale non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi pendenti di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II.

### CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sussistono procedure d'infrazione su questioni attinenti all'intervento.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Allo stato attuale non si ha notizia di giudizi pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente al medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si hanno notizie in merito a indirizzi giurisprudenziali e a pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei dritti dell'uomo.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

Non si ha notizia di analoghi accordi stipulati da altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III.

#### ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si introducono nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non è stata adottata la tecnica della novella.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Trattandosi di un disegno di legge di ratifica di un accordo internazionale non vi sono deleghe aperte.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

L'esecuzione dell'Accordo non richiede l'adozione di atti normativi e non presenta specificità che possano incidere sul quadro normativo vigente.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dello schema di atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'amministrazione degli affari esteri.


**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL'AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 8 del d.p.c.m. 11 settembre 2008, n. 170, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

Roma, 13.09.2013


p. Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



## DISEGNO DI LEGGE

—

## ART. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica).*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012.

## ART. 2.

*(Ordine di esecuzione).*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO**  
**FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE**  
**RIGUARDANTE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA DA**  
**PARTE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DEL PERSONALE DIPLOMATICO,**  
**CONSOLARE E TECNICO-AMMINISTRATIVO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, qui di seguito denominate "Parti", desiderando concludere un Accordo al fine di facilitare lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni diplomatiche e consolari dello Stato inviante sul territorio dello Stato ricevente, hanno convenuto quanto segue.

**Articolo 1**  
**Oggetto dell'Accordo**

1. I familiari facenti parte del nucleo familiare convivente con un membro del personale accreditato presso le missioni diplomatiche e consolari della Repubblica Federativa del Brasile nella Repubblica Italiana e della Repubblica Italiana nella Repubblica Federativa del Brasile saranno autorizzati dallo Stato ricevente a svolgere un'attività lavorativa di tipo autonomo o subordinato nel territorio di quest'ultimo, in conformità con le disposizioni del presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità.  
L'espressione "familiari" del capoverso precedente designa:
  - I) i coniugi non separati;
  - II) i figli non sposati minori di 21 anni;
  - III) i figli non sposati minori di 25 anni, purché frequentino a tempo pieno corsi di studio a livello superiore;
  - IV) i figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili ai sensi della normativa locale.
2. Questo beneficio non si applica ai familiari del personale assunto localmente dalle Missioni diplomatiche e consolari.
3. Il suddetto beneficio si estenderà ugualmente ai familiari del personale accreditato presso la Santa Sede e presso gli Organismi internazionali aventi sede nei due Stati.



**Articolo 2****Procedura di autorizzazione in Italia**

1. L'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana informandolo del nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attività.
2. Nel caso si tratti di attività lavorativa subordinata, il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso all'avvio dell'iter della procedura per l'autorizzazione alla registrazione del familiare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente. Successivamente, il datore di lavoro, richiamandosi all'Accordo, potrà assumere direttamente il lavoratore, dandone comunicazione ai Centri per l'Impiego della Provincia territorialmente competenti, nei termini previsti dalla normativa vigente.
3. Nel caso in cui l'attività lavorativa sia autonoma, l'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile comunicherà nella Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana il nome del familiare presente in Italia che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa autonoma, includendo una breve descrizione della natura di tale attività. Il Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Italiana, sentiti i Dicasteri competenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.

**Articolo 3****Procedura di autorizzazione nella Repubblica Federativa del Brasile**

In Brasile, l'Ambasciata d'Italia invierà una Nota Verbale al Cerimoniale Diplomatico della Repubblica Federativa del Brasile informandolo del nome del familiare, presente in Brasile, che richiede il permesso di intraprendere un'attività lavorativa, includendo una breve descrizione della natura di tale attività o, nel caso di attività lavorativa subordinata, comunicando il nome del datore di lavoro. Il Cerimoniale Diplomatico, verificato che la persona in questione rientra nelle categorie definite dall'Accordo, e dopo aver osservato le procedure interne vigenti, darà comunicazione alla predetta Rappresentanza del proprio assenso.



**Articolo 4****Applicabilità della normativa locale**

1. I familiari che hanno ottenuto l'autorizzazione ad intraprendere l'attività lavorativa saranno assoggettati alla normativa vigente nello Stato ricevente in relazione a questioni derivanti da tale attività in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro. Non vi saranno restrizioni quanto alla natura o al tipo di attività che verrà svolta, salvo i limiti costituzionali e legali contemplati nell'ordinamento giuridico dello Stato ricevente.
2. Per quelle attività o professioni per le quali si richiedano qualifiche particolari, sarà necessario che il familiare convivente adempia alle norme che regolano l'esercizio di tali attività nello Stato ricevente.
3. Questo Accordo non implica il riconoscimento di titoli e gradi di studio tra i due Stati.
4. Per quanto attiene alle materie trattate nel presente articolo si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa interna di ciascuno Stato e agli Accordi bilaterali o multilaterali vigenti fra i due Stati.

**Articolo 5****Immunità**

1. Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in conformità del presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione dello Stato ricevente ai sensi della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari, o di ogni altro accordo internazionale, si conviene che le immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa e dall'esecuzione di sentenze o provvedimenti in campo civile e amministrativo siano sospese limitatamente agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa suddetta.
2. Qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa in base al presente Accordo godano di immunità dalla giurisdizione penale ai sensi dei suddetti accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. L'esame della richiesta e il responso dello Stato inviante dovranno avvenire nel più breve termine possibile. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione.



**Articolo 6**  
**Limiti all'autorizzazione**


L'autorizzazione a svolgere un'attività nello Stato ricevente terminerà non appena il beneficiario cesserà di avere lo status di familiare e sarà concessa per un periodo non superiore alla durata della missione del personale accreditato. In caso di fine anticipata e improvvisa della missione da parte del personale accreditato, sarà comunque garantito al beneficiario un termine ragionevole, non superiore a tre mesi, per la definitiva conclusione dell'attività lavorativa. L'autorizzazione sarà subordinata alla condizione che il lavoro non sia riservato per legge solo ai cittadini dello Stato ricevente. Essa non potrà essere concessa alle persone che abbiano lavorato illegalmente nello Stato ricevente o vi abbiano commesso violazioni alle leggi o ai regolamenti in materia fiscale e di sicurezza sociale. L'autorizzazione potrà essere altresì negata per motivi attinenti alla sicurezza nazionale.

**Articolo 7**  
**Entrata in vigore, durata e denuncia**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle notifiche con cui le Parti si saranno reciprocamente comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure a tal fine previste dai rispettivi ordinamenti interni. Le Parti si impegnano ad adottare prontamente le misure che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente Accordo.
2. Il presente Accordo avrà durata illimitata; ciascuna delle Parti potrà notificare in qualsiasi momento per iscritto e per via diplomatica la sua decisione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto dopo tre mesi a partire dalla data della suddetta notifica.

Fatto a Roma l' 11 novembre 2008 in due originali, ciascuno in italiano e in portoghese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA FEDERATIVA  
DEL BRASILE





## Ministero degli Affari Esteri

Prot. n. 1512/213670

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo, firmato a Roma l'11 novembre 2008.

In virtù dei contatti intercorsi tra i nostri Governi su alcune disposizioni del sopraccitato Accordo e allo scopo di concordare l'interpretazione autentica delle norme ivi contenute, si propongono le seguenti precisazioni:

1) Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1 rubricato "Oggetto dell'Accordo", nella parte in cui si designano i "familiari" autorizzati al lavoro, si precisa che l'età minima che le categorie di figli, di cui ai numeri II) e III), dovranno possedere al fine di poter svolgere l'attività lavorativa non sarà comunque inferiore ai 18 anni.

2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che l'Ambasciata competente informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico dell'altra Parte circa la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata. Inoltre, nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di proporre che questa Nota e quella di risposta dell'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo. Tale interpretazione concordata riflette esattamente l'intesa tra l'Italia e il Brasile circa la corretta interpretazione dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana si avvale dell'occasione per presentare all'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, 28 agosto 2012

Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile  
ROMA





## Ministero degli Affari Esteri

TRADUÇÃO NÃO OFICIAL

Prot. n. 1512/213670

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Italiana cumprimenta a Embaixada da República Federativa do Brasil e tem a honra de referir-se ao *Acordo entre o Governo da República Italiana e o Governo da República Federativa do Brasil sobre o exercício de atividade remunerada por parte de dependentes residentes do pessoal diplomático, consular e técnico-administrativo*, assinado em Roma em 11 de novembro de 2008.

Em virtude dos contatos realizados entre os nossos Governos sobre algumas disposições do supracitado Acordo e com o escopo de acordar uma interpretação autêntica das normas nele contidas, propõem-se os seguintes esclarecimentos:

1) Com referência ao inciso 1 do artigo 1º, denominado “Objeto do Acordo”, na parte em que se designam os “dependentes” autorizados a exercer atividade remunerada, esclarece-se que a idade mínima que deverão ter as categorias de filhos, aos quais se referem os itens ii e iii, a fim de poder exercer atividade remunerada, não será, contudo, inferior a 18 anos.

2) Com referência aos arts. 2 e 3 do Acordo, relativos aos procedimentos de autorização nos respectivos países, as Partes concordam que as normas aí contidas, em conformidade com a legislação vigente no país acreditante em matéria de atividade remunerada, devem ser compreendidas no sentido de que a Embaixada competente informará prontamente ao Cerimonial Diplomático da outra Parte sobre o término, por parte do dependente, da atividade remunerada autorizada. Além disso, no caso em que o dependente deseje empreender uma nova atividade remunerada ou retomar uma atividade remunerada já concluída, a Embaixada competente deverá formular um novo pedido de autorização nos termos do próprio Acordo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem a honra de propor que esta Nota e aquela de resposta da Embaixada da República Federativa do Brasil constituam um esclarecimento interpretativo do Acordo. Tal interpretação acordada reflete exatamente o entendimento entre a Itália e o Brasil quando à correta interpretação do Acordo.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Italiana aproveita a oportunidade para apresentar à Embaixada da República Federativa do Brasil os protestos de sua mais alta consideração.

Roma, 28 de agosto de 2012

Embaixada da República Federativa do Brasil  
ROMA



16/E C. 2534  
f

N°258

IN ARRIVO AL PRESIDENTE
15 OTT 2012
N. REG. 25349

PROT. ERRATO  
PERCHE' IN PARL

PROT. ESATTO  
25359

A Embaixada da República Federativa do Brasil cumprimenta o Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Italiana e tem a honra de referir-se à Nota Verbal nº1512/213670, de 28/8/2012, desse Ministério. Com relação ao "Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana sobre o exercício de atividade remunerada por parte de dependentes residentes do pessoal diplomático, consular e técnico-administrativo", assinado em Roma, em 11 de novembro de 2008, o Governo brasileiro acorda com o Governo italiano a seguinte interpretação autêntica dos esclarecimentos relativos ao inciso 1 do artigo 1º, e aos artigos 2 e 3 daquele instrumento:

"1) Com referência ao inciso 1 do artigo 1º, denominado 'Objeto do Acordo', na parte em que se designam os 'dependentes' autorizados a exercer atividade remunerada, esclarece-se que a idade mínima que deverão ter as categorias de filhos, aos quais se referem os itens ii e iii, a fim de poder exercer atividade remunerada, não será, contudo, inferior a 18 anos.




*[Handwritten signature]*

2) Com referência aos arts. 2 e 3 do Acordo, relativos aos procedimentos de autorização nos respectivos países, as Partes concordam que as normas aí contidas, em conformidade com a legislação vigente no país acreditante em matéria de atividade remunerada, devem ser compreendidas no sentido de que a Embaixada competente informará prontamente ao Cerimonial Diplomático da outra Parte sobre o término, por parte do dependente, da atividade remunerada autorizada. Além disso, no caso em que o dependente deseje empreender uma nova atividade remunerada ou retomar uma atividade remunerada já concluída, a Embaixada competente deverá formular um novo pedido de autorização nos termos do próprio Acordo."

2. A Embaixada do Brasil tem, igualmente, a honra de comunicar que o Governo brasileiro concorda em que a referida Nota nº1512/213670, desse Ministério, e a presente Nota de resposta constituam esclarecimento interpretativo ao Acordo.

A Embaixada da República Federativa do Brasil aproveita a oportunidade para renovar ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Italiana os protestos de sua mais alta consideração.

Roma, em 12 de outubro de 2012.





TRADUZIONE UFFICIOSA

N°258

L'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale n°1512/213670, del 28/8/2012, di codesto Ministero. In relazione all'«Accordo tra il Governo della Repubblica Federativa del Brasile e il Governo della Repubblica Italiana riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo», firmato a Roma, l'11 novembre 2008, il Governo brasiliano concorda con il Governo italiano la seguente interpretazione autentica delle precisazioni relative al comma 1 dell'articolo 1, e agli articoli 2 e 3 di quello strumento:

"1) Con riferimento al comma 1 dell'articolo 1, rubricato 'Oggetto dell'Accordo', nella parte in cui si designano i 'familiari' autorizzati al lavoro, si precisa che l'età minima che le categorie di figli, di cui ai numeri II) e III), dovranno possedere al fine di poter svolgere l'attività lavorativa non sarà comunque inferiore ai 18 anni.



2) Con riferimento agli artt. 2 e 3 dell'Accordo relativi alle procedure di autorizzazione nei rispettivi Paesi, le Parti convengono che le norme ivi contenute, nel rispetto delle normative vigenti nel Paese accreditatario in materia di lavoro, devono intendersi nel senso che l'Ambasciata competente informerà prontamente il Cerimoniale Diplomatico dell'altra Parte circa la conclusione, da parte del familiare, dell'attività lavorativa autorizzata. Inoltre, nel caso in cui il familiare desideri intraprendere una nuova attività lavorativa o riprendere un'attività lavorativa già conclusa, l'Ambasciata competente dovrà formulare una nuova richiesta di autorizzazione ai sensi dell'Accordo stesso."

2. L'Ambasciata del Brasile ha l'onore, altresì, di comunicare che il Governo brasiliano concorda che la Nota n°1512/213670, di codesto Ministero, e la presente Nota di risposta costituiscano un chiarimento interpretativo dell'Accordo.

L'Ambasciata della Repubblica Federativa del Brasile coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, il 12 ottobre 2012.



PAGINA BIANCA

€ 2,00



\*17PDL0015790\*